



LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 15 07 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 4 8 1993 N. 16

Accelerazione di procedure e completamento della delega alle province in materia espropriativa.

ARTICOLO 1

(Accelerazione delle procedure espropriative dell' ENEL)

1. L' ENEL per le occupazioni temporanee o d' urgenza occorrenti all' esecuzione delle opere elettriche fino a 150.000 volts puo' avvalersi della procedura di cui all' articolo 3 commi 2 e seguenti della legge 3 gennaio 1978 n. 1 " Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali". 2. Nel procedere all' esproprio o all' asservimento delle aree non occorre redigere uno stato di consistenza qualora a cio' si sia gia' provveduto in sede di occupazione ed il piano di esproprio o di asservimento non comporti variazioni rispetto allo stato di consistenza sulla base del quale e' stata pronunciata l' occupazione stessa.

ARTICOLO 2

(Completamento della delega alle province in materia espropriativa)

1. Sono delegate alle province le funzioni regionali espropriative relative all' impianto di opere elettriche costruite dall' ENEL fino alla tensione di 150.000 volts; di cui al Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici ed alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilita' e successive modifiche ed integrazioni. 2. I provvedimenti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono impugnati agli enti delegati. 3. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a: a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' andamento delle funzioni delegate; b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 4. In caso di ritardo o di omissione nell' emanazione di singoli atti necessari per l' esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale previo invito a provvedere e sentire le amministrazioni interessate si sostituisce all' ente nell' emissione del singolo atto. 5. In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto la revoca della delega. 6. La delega alle province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell' entrata in vigore della presente legge fatti salvi i provvedimenti gia' adottati dalla Regione. 7. Le spese per l' esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione. 8. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra le province in proporzione al numero delle pratiche definite per ciascuna circoscrizione provinciale nel triennio precedente.

ARTICOLO 3

(Norma transitoria)

1. Dal giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge il Servizio regionale Edilizia sociale e Affari generali dei LLPP provvede alla consegna alle province della documentazione relativa alle espropriazioni gia' concluse e a quelle in corso di cui all' articolo 2 comma 6. 2. La delega alle province di cui all' articolo 2 ha effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed il conseguente aumento nel medesimo stato di previsione del capitolo 0565 la cui denominazione viene cosi' modificata: " Fondo per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione delegate alle province" in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 5

(Abrogazione di norme)

1. L' articolo 5 comma 6 della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32 e la legge regionale 12 aprile 1990 n. 18 sono abrogati.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 15 luglio 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0033

___Boll__Uff__Num:16

___Boll__Uff__Anno:1993